

**Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-03004**

Atto n. 4-03004

Pubblicato il 13 novembre 2014, nella seduta n. 352

**BIGNAMI , MUSSINI , PEPE , ROMANI Maurizio** - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. -

Premesso che:

come affermato dal sindacato SAESE (Sindacato autonomo europeo scuola ed ecologia), il diploma di maturità tecnica femminile ad indirizzo generale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 consentiva ai diplomati di insegnare nella scuola materna e di partecipare a corsi di aggiornamento culturali e didattici per insegnanti di scuola materna, come quello di "Igiene ed assistenza sanitaria", ai sensi degli articoli 396 e seguenti del Regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare (di cui al Regio decreto 26 aprile del 1928, n. 1927) e della circolare ministeriale n. 231, prot. 8130/19-C-I del 3 agosto 1972;

considerato che il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 è stato considerato abilitante all'insegnamento in seguito al parere del Consiglio di Stato del 5 settembre 2013, determinando così l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto; tale abilitazione è invece ad oggi preclusa ai possessori di diploma di maturità tecnica femminile ad indirizzo generale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se non ritenga opportuno considerare equivalente ed equipollente il diploma di maturità tecnica femminile ad indirizzo generale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 e il diploma triennale di scuola magistrale.